

Attività di raccolta, deposito temporaneo, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 26 luglio 2024, n. 2322 - Bignami, pres.; Gatti, est. - Rigenio S.r.l., già C.R. S.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella, Dabusti) ed a.

Acque - Attività di raccolta, deposito temporaneo, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per alcuni solventi clorurati (Tricloroetilene) nelle acque sotterranee - Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.

(Omissis)

FATTO

La società ricorrente svolge attività di raccolta, deposito temporaneo, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il proprio impianto sito in Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV).

Nel corso della campagna di monitoraggio effettuata in data 5.6.2013, rilevava alcuni superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per alcuni solventi clorurati (Tricloroetilene) nelle acque sotterranee, e ne dava comunicazione alla Provincia di Pavia, ai sensi dell'articolo 245 del D.lgs. 152/2006, in qualità di soggetto non responsabile.

In data 10 maggio 2016, la Provincia comunicava alla ricorrente l'avvio al procedimento ex art. 242 D.lgs. 152/2006 volto ad individuare il responsabile della potenziale contaminazione, che si è concluso con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, con cui ha ritenuto l'esistenza di un nesso eziologico fra l'attività svolta dalla società ricorrente e i superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee, ordinando a quest'ultima "quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione, di provvedere ai sensi e nei termini del titolo V parte IV D.lgs. 152/2006 e s.m. i., sino alla conclusione del procedimento e al rilascio del provvedimento finale da parte dell'autorità competente".

La Provincia di Pavia si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

All'udienza pubblica del 11.7.24 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, il Collegio dà atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato, in data 16.1.14, la Provincia di Pavia ha eseguito un sopralluogo presso l'impianto gestito dalla ricorrente, rilevando, a partire dall'anno 2010, superamenti delle CSC nel corso del mese di giugno, e che i piezometri di monte idrogeologico non hanno mai evidenziato tracce dei contaminanti.

Con le successive note nn. 8010 del 6.2.2014 e 594 del 8.1.2018, Arpa ha dato atto che, a seguito di ulteriori analisi eseguite in data 11.12.13 e 24.11.17, non sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge, mentre le analisi eseguite nel mese di giugno degli anni 2018 e 2019, hanno invece confermato il superamento delle CSC per il parametro Tetracloroetilene nel piezometro CS4, ubicato in posizione di valle idrogeologica rispetto all'impianto, non riscontrandosi superamenti di tale valore in quello di monte.

II.1) Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, per carenza di istruttoria, sostenendo in particolare che la Provincia "non ha condotto alcuna concreta indagine neppure per individuare la fonte del preteso inquinamento, limitandosi ad affermare, in modo estremamente apodittico, una responsabilità di C.R. sulla sola base di talune indagini compiute da Arpa, arrivando ad escludere, sulla scorta di un ragionamento semplicistico ed errato, basato sul mero posizionamento del piezometro CS4, che l'origine dell'inquinamento fosse altrove".

Ulteriormente, la riconducibilità della presenza degli inquinanti al solo mese di giugno, avrebbe dovuto indurre la Provincia ad indagarne le ragioni, dovendo procedere ad un esame dell'andamento delle acque della falda.

II.2) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta come la Provincia avrebbe desunto la sua responsabilità unicamente in quanto proprietaria del sito, senza invece dimostrare, neppure in via presuntiva, la sussistenza di un nesso causale fra una sua condotta e l'evento di danno.

In particolare, il provvedimento impugnato non avrebbe considerato che le acque sotterranee, a differenza dei suoli, sono in costante movimento, seguendo l'andamento della falda, essendo ragionevole ritenere che, se per mesi e anni non si è rilevato alcun inquinamento in prossimità del suo impianto, la fonte non potrebbe che essere rinvenuta all'esterno dell'area, non avendo inoltre la Provincia condotto alcuna indagine volta a mettere in correlazione gli inquinanti con i componenti utilizzati nell'impianto della ricorrente.

III) Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, atteso che, come correttamente ricordato dalla difesa provinciale, laddove l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento ad un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, essendo necessario provare, con pari analiticità, la reale dinamica degli avvenimenti, e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2.8.2022, n. 776, C.S., Sez. IV, 4.12.2017, n. 56689, T.A.R. Milano, Sez. III, 15.10.2021, n. 2236).

Va premesso che è acclarato lo stato di inquinamento, sia pure con superi dei livelli di soglia nel solo mese di giugno di alcuni anni, e che ciò non è oggetto di una specifica doglianza in ricorso.

La circostanza che tale condizione sia stata rilevata solo durante un mese estivo nulla dice sulla eventuale imputabilità dell'attività inquinante ad un terzo, poiché non è stato offerto alcun elemento da cui desumere che tale terzo, che il ricorso neppure menziona, abbia a sua volta un processo produttivo, o sia coinvolto in condotte tali da generare l'inquinamento durante tale mese.

L'amministrazione si è perciò non illegittimamente basata sui rilievi dell'Arpa, per attribuire la responsabilità dell'evento non al proprietario in sé, ma al soggetto che conduce il fondo ove il degrado è stato rilevato, svolgendovi attività connessa a rifiuti pericolosi. Per questi ultimi è tutt'altro che inverosimile la presenza di Tetracloroetilene: in particolare, la circostanza, dedotta in ricorso, secondo cui le "attività di impiego più comuni del Tetracloroetilene siano da rinvenirsi nella produzione di olii e grassi alimentari, produzione di vernici e pigmenti, produzione di pesticidi, rottamazione ed autodemolizione, lavaggio dei tessuti", estranee alla ricorrente, non dimostra affatto, quand'anche fondata (ciò che la ricorrente non comprova), che simile sostanza non possa allignare anche nei rifiuti pericolosi trattati da C.R. srl.

Del resto, l'inquinamento è stato accertato nel solo piezometro a valle di pertinenza della ricorrente, e non sui piezometri a monte, che avrebbero dovuto rilevarlo, ove l'inquinante fosse transitato da altro sito contiguo. Sul punto, l'affermazione secondo cui una contaminazione potrebbe essere rilevata dal solo piezometro di valle senza essere intercettata da quelli di monte, è incentrata su un grafico dalla stessa elaborato indicante la possibile direzione delle acque di falda (v. pag. 14 del ricorso), tuttavia non supportato da ulteriori elementi e/o da perizie tecniche.

Inoltre, anche se si ammettesse con la ricorrente che la sostanza possa essere migrata in linea teorica verso il piezometro di valle CS4 senza passare per i piezometri a monte CS1 e CS2, in ogni caso si tratterebbe di circostanza (l'elusione di tali piezometri) affidata ad un caso tale da rendere comunque improbabile l'evento. L'amministrazione, in applicazione del criterio del più probabile che no, ha perciò bene individuato la ricorrente come soggetto responsabile, sulla base del nesso eziologico tra l'attività di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e l'inquinamento accertato.

Ulteriormente, la ricorrente sostiene che "un'attenta istruttoria non avrebbe potuto esimersi dal considerare l'esistenza, nell'area confinante all'impianto di C.R., di un procedimento di bonifica in corso proprio per inquinamento delle acque sotterranee", ciò che, a suo dire, avrebbe dovuto indurre la Provincia a "verificare se per tipologia di inquinanti, i superi non potessero piuttosto essere ricondotti al sito in questione", anche in questo caso, invertendo l'onere probatorio a suo carico, senza comprovare le proprie affermazioni, in ogni caso, previa dimostrazione di aver esaminato gli atti della predetta bonifica.

È infatti da notare che in ricorso non viene neppure menzionato di quale procedimento si tratti, e quale sia la natura e l'oggetto di tale bonifica, consegnando così la censura alla inammissibilità per genericità, e comunque mancando la ricorrente all'onere di introdurre analitici e comprovati indizi volti a superare l'evidenza di quanto accertato diligentemente dall'amministrazione.

In conclusione, il ricorso va respinto, così come le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, essendo il provvedimento impugnato incentrato su accertamenti di fatto incontestati, di per sé idonei a supportarne il contenuto.

Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in ragione delle peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(Omissis)